

# ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

## Deliberazione n. 14

**OGGETTO:** Promozione compliance in materia contributiva - Indici Sintetici di Affidabilità Contributiva (art. 1, commi 5-10, del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2024, n. 199). Criteri e modalità di comunicazione al contribuente per il corretto assolvimento degli obblighi contributivi (art. 30, commi 5-9, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56).

### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

#### Seduta del 18 febbraio 2026

**Visto** il D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639;

**Vista** la Legge 9 marzo 1989, n. 88;

**Visto** il Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 479;

**Visto** il D.P.R. 24 settembre 1997, n. 366;

**Visto** il D.P.R. del 9 febbraio 2024 di nomina del Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

**Visto** il D.P.C.M. del 13 marzo 2024 di nomina del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

**Visto** il D.M. del 29 aprile 2024 di nomina del Direttore generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

**Visto** il Regolamento di Organizzazione dell'Istituto, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 6 maggio 2020, da ultimo modificato con determinazione commissariale n. 49 del 14 settembre 2023;

**Visto** l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'Inps, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 137 del 7 settembre 2022, da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 182 del 12 novembre 2025;

**Visto** il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, volto a sostenere finanziariamente gli Stati membri nel conseguimento dei traguardi e degli obiettivi di riforma e di investimento previsti nei rispettivi Piani di ripresa e resilienza;

Il Segretario

Il Presidente

**Visto** il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) presentato alla Commissione europea in data 30 aprile 2021 e approvato con decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021;

**Atteso** che il predetto Piano, nell'ambito della Missione 5 Inclusione e coesione-Componente 1 Politiche per il lavoro – Riforma 1.2 Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso, ha previsto, tra gli altri, il conseguimento dei traguardi M5C1-8 e M5C1-11, relativi rispettivamente all'adozione del Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso e alla realizzazione di ulteriori azioni volte a contrastare il lavoro sommerso;

**Vista** la decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 25 novembre 2025, che nel modificare, da ultimo, la decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 sopra indicata, ha aggiornato ulteriormente gli obiettivi della Missione 5, introducendo nuovi target correlati alla Milestone M5C1-11;

**Visto** il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 19 dicembre 2022, n. 221, con il quale è stato adottato il "Piano Nazionale per la lotta al lavoro sommerso per il triennio 2023-2025", successivamente aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 6 aprile 2023, n. 58, che individua, tra le linee d'azione, l'elaborazione degli Indici Sintetici di Affidabilità Contributiva (ISAC), volti a verificare la congruità della forza lavoro dichiarata e, più in generale, a promuovere il rispetto degli obblighi in materia contributiva;

**Visto** il decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2024, n. 199, recante "Disposizioni urgenti in materia di lavoro, università e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza", il cui art. 1 prevede l'introduzione, a decorrere dal 1° gennaio 2026, degli Indici Sintetici di Affidabilità Contributiva per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni, stabilendo, ai commi 6-8, un regime graduale di introduzione degli stessi e al comma 10, l'utilizzo di specifiche risorse a valere sugli stanziamenti relativi alla Misura 5 - Componente 2, Investimento 5;

**Tenuto conto** che ai sensi dei commi 7 e 8 del citato art. 1, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti l'INPS e l'Ispettorato nazionale del lavoro, sono introdotti gli indicatori ISAC per due settori economici di prima applicazione tra quelli a maggior rischio di evasione ed elusione contributiva e per ulteriori sei settori a rischio;

**Vista** la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 91 del 5 giugno 2025, con la quale è stato adottato, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del d. lgs. n. 36/2023, l'Accordo tra l'Unità di Missione per l'attuazione degli interventi PNRR presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro del medesimo Ministero e l'INPS, per la realizzazione della Riforma 1.2 "Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, a valere sulle risorse di cui alla Missione 5 Componente 2 Investimento 5;

**Considerato** che con il suddetto Accordo, l'INPS è stato individuato quale Soggetto attuatore dell'intervento PNRR finalizzato al raggiungimento della Milestone M5C1-11, che prevede il completamento dello sviluppo degli indicatori per otto aree di attività economica ad alto rischio di lavoro sommerso nell'ottica attuativa delle disposizioni di cui al citato art. 1, commi 5-10, del D. L. n. 160/2024 nonché l'invio entro il 31 marzo

2026 di dodicimila lettere di conformità alle imprese individuate mediante l'utilizzo degli indicatori ISAC;

**Visto** il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, "*Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*" e, in particolare, l'articolo 30 che disciplina misure per il rafforzamento dell'attività di accertamento e di contrasto delle violazioni in ambito contributivo;

**Tenuto conto** che il suddetto articolo 30 del decreto-legge n. 19/2024, al comma 5, prevede che l'INPS, a decorrere dal 1° settembre 2024, metta a disposizione del contribuente ovvero del suo intermediario, al fine di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione volte a semplificare gli adempimenti e stimolare l'assolvimento degli obblighi contributivi, gli elementi e le informazioni in suo possesso riferibili allo stesso contribuente, acquisiti direttamente o pervenuti da terzi, relativi ai rapporti di lavoro, agli imponibili e agli elementi rilevanti ai fini della determinazione degli obblighi contributivi, consentendo al medesimo contribuente di segnalare eventuali fatti, elementi e circostanze non conosciuti dall'Istituto;

**Tenuto conto** che il citato art. 30, ai commi 6 e 7, stabilisce che, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, siano individuati dall'Istituto i criteri e le modalità di comunicazione degli elementi e delle informazioni messe a disposizione del contribuente, comprese le fonti informative, la tipologia di informazioni da trasmettere, le fattispecie di esclusione, nonché i livelli di assistenza e i rimedi per la regolarizzazione di eventuali inadempimenti contributivi, rilevanti ai fini dell'applicazione di sanzioni civili ridotte;

**Vista** la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 67 del 24 luglio 2024, con la quale sono stati adottati i criteri e le modalità di comunicazione degli elementi e delle informazioni derivanti dall'incrocio dei flussi UniEmens e delle comunicazioni obbligatorie relativi alla tipologia di soggetto contribuente ivi individuata;

**Tenuto conto** che il medesimo provvedimento prevede che si proceda, di volta in volta, a individuare gli elementi e le informazioni da comunicare al soggetto contribuente in base alla tipologia di soggetto considerata e alle evidenze risultanti dall'incrocio dei dati utilizzati;

**Tenuto conto** che le misure connesse all'introduzione degli indicatori ISAC previsti dall'art. 1, commi 5-10, del citato D. L. n. 160/2024, rinvenibili negli impegni assunti per l'attuazione degli interventi del PNRR, si inseriscono nel quadro degli interventi disciplinati dall'art. 30, commi 5-9, del citato D. L. n. 19/2024, volti a favorire e rafforzare la *compliance* contributiva;

**Considerata**, pertanto, la necessità di individuare, ai sensi dell'articolo 30, commi 5-9, del decreto-legge n. 19/2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56/2024, i criteri e le modalità di comunicazione al contribuente degli elementi e delle informazioni connessi all'introduzione degli Indici Sintetici di Affidabilità Contributiva;

**Visto** il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche, il quale disciplina il trattamento dei dati personali, nonché la libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati);

**Visto** il "Codice in materia di protezione dei dati personali" di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

**Visto** il parere fornito nell'ambito dei compiti di informazione e consulenza dal Responsabile della protezione dei dati dell'Istituto ai sensi dell'articolo 39 del Regolamento (UE) 2016/679;

**Vista** la relazione della Direzione Generale;

**Su proposta** del Direttore generale

### **DELIBERA**

di adottare gli allegati criteri e modalità di comunicazione "Promozione compliance in materia contributiva – Indici Sintetici di Affidabilità Contributiva (art. 1, commi 5-10, del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2024, n. 199). Criteri e modalità di comunicazione al contribuente per il corretto assolvimento degli obblighi contributivi (art. 30, commi 5-9, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56)", che costituiscono parte integrante della presente deliberazione.

La presente deliberazione è trasmessa per l'approvazione al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi dell'art. 30, comma 6, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56.

IL SEGRETARIO

Gaetano Corsini

IL PRESIDENTE

Gabriele Fava

Allegato

**Promozione compliance in materia contributiva – Indici Sintetici di Affidabilità Contributiva (art. 1, commi 5-10, del decreto – legge 28 ottobre 2024, n. 160, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2024, n. 199). Criteri e modalità di comunicazione al contribuente per il corretto assolvimento degli obblighi contributivi (art. 30, commi 5-9, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56).**

In attuazione di quanto previsto dall'articolo 30, comma 5, del decreto legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, l'Istituto, al fine di favorire il corretto assolvimento degli obblighi contributivi, mette a disposizione del soggetto contribuente, a decorrere dal 1° settembre 2024, gli elementi e le informazioni in suo possesso riferibili al medesimo contribuente, acquisiti direttamente o tramite fonti informative esterne, relativi ai rapporti di lavoro, agli imponibili e agli elementi rilevanti ai fini della determinazione degli obblighi contributivi.

Gli elementi e le informazioni sopraindicate sono messi a disposizione del contribuente attraverso apposite comunicazioni di invito alla *compliance* e alla correzione spontanea degli inadempimenti riscontrati.

Di volta in volta, in applicazione dell'art. 30, commi 5-9, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, sono individuati gli elementi e le informazioni da comunicare in base alla tipologia di soggetto contribuente e all'anomalia rilevata.

Gli elementi e le informazioni di seguito indicati sono connessi all'introduzione degli Indici Sintetici di Affidabilità Contributiva (ISAC).

Gli Indici Sintetici di Affidabilità Contributiva sono indicatori statistico-economici elaborati mediante una metodologia che combina l'utilizzo di dati di natura contributiva e fiscale, volti a verificare la congruità della forza lavoro dichiarata dal datore di lavoro e, conseguentemente, a individuare e prevenire la sottrazione di basi imponibili alla imposizione contributiva. L'elaborazione di tali Indici è stata prevista nell'ambito della Riforma 1.2 "*Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso*" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) rilevando tra gli impegni assunti in tale contesto, cui ha fatto seguito il decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2024, n. 199, il quale, all'articolo 1, comma 5, ne prevede l'introduzione, a decorrere dal 1° gennaio 2026, per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni, al fine di promuovere il rispetto degli obblighi in materia contributiva, destinando, al comma 10 dello stesso articolo, specifiche risorse a valere sugli stanziamenti relativi alla Missione 5, Componente 2, Investimento 5.

Ai sensi dei commi 7 ed 8 del medesimo articolo 1, con appositi decreti del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono introdotti gli Indici Sintetici di Affidabilità Contributiva (ISAC) per complessivi otto settori economici, da individuare tra quelli a maggior rischio di evasione ed elusione contributiva, di cui due individuati in fase di prima applicazione.

Nell'ambito del processo di definizione degli Indici Sintetici di Affidabilità Contributiva, rilevante ai fini del conseguimento della Milestone M5C1-11 della Missione 5 Componente 1, Riforma 1.2, l'Inps è stato individuato quale Soggetto attuatore di tale intervento, secondo quanto previsto nell'Accordo tra l'Unità di Missione per l'attuazione degli interventi del PNRR presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro del medesimo Ministero e l'Istituto, di cui alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 91 del 5 giugno 2025.

## **1. Fonti informative. Tipologia di informazioni e contenuto della comunicazione**

Le fonti informative utilizzate ai fini dell'individuazione dei soggetti contribuenti cui inviare la comunicazione di *compliance* a seguito dell'introduzione degli Indici Sintetici di Affidabilità Contributiva, sono sia interne (flussi UniEmens), sia esterne (dati ISA dell'Agenzia delle Entrate), sia per cooperazione applicativa (dati UNISOMM tratti dalle Comunicazioni Obbligatorie al Ministero del Lavoro).

Tali fonti informative sono combinate in modo tale che il confronto tra le informazioni di origine fiscale, contenute nei modelli ISA, con i dati contributivi relativi alla forza lavoro impiegata dai datori di lavoro, desunti dalle denunce UniEmens, oltre che da UNISOMM per la parte relativa all'utilizzo di lavoratori in somministrazione, generi specifici indicatori, distinguibili in indicatori semplici e complessi. I primi derivano da semplici rapporti, quali i rapporti tra le variabili fiscali dichiarate nei modelli ISA e la forza lavoro dichiarata ovvero tra le varie tipologie contrattuali dichiarate relativamente ai lavoratori dipendenti; i secondi scaturiscono da modelli econometrici complessi che, attraverso l'elaborazione di una serie di variabili in input, effettuano una stima della forza lavoro teorica per ciascun datore di lavoro e rilevano, conseguentemente, uno scostamento rispetto a quanto effettivamente dichiarato.

Tenuto conto di tale processo di definizione dell'affidabilità contributiva dei soggetti, l'INPS trasmette entro il 31 marzo 2026 nel rispetto degli impegni assunti nell'ambito della Milestone M5C1-11, ai datori di lavoro privati appartenenti ai due settori economici di prima applicazione e, successivamente, ai datori di lavoro appartenenti agli ulteriori sei settori economici individuati, una comunicazione di "*compliance*" che riporta le risultanze di eventuali scostamenti dai valori normali degli indicatori connessi al modello ISAC di riferimento, introdotti specificamente con i decreti ministeriali citati in premessa.

La comunicazione di *compliance* indica, in particolare, l'entità dello scostamento (qualificato come "lieve" o "significativo") dei singoli indicatori introdotti, rispetto ai corrispondenti valori normali supposti e fornisce, ove possibile, una stima del numero di giornate lavorative che riporterebbero l'indicatore nella fascia di normalità.

Tali informazioni sono rese disponibili al contribuente ovvero all'intermediario munito di delega attiva.

La comunicazione di *compliance* specifica, inoltre, che lo scopo dell'inoltro della stessa è di promuovere la corretta contribuzione ed offrire al contribuente l'opportunità di verificare la propria posizione contributiva, integrandola o rettificandola se necessario,

senza che essa determini, di per sé, alcuna irregolarità a carico del contribuente medesimo.

## **2. Modalità di comunicazione**

L'Inps, attraverso l'applicativo "*Piattaforma della Compliance*", utilizzato per tutte le ipotesi di comunicazioni volte a stimolare l'adempimento spontaneo, trasmette al contribuente o a un suo intermediario munito di delega attiva, una comunicazione contenente le informazioni di cui al precedente punto 1, agli indirizzi di Posta Elettronica Certificata.

## **3. Individuazione dei soggetti contribuenti destinatari delle comunicazioni**

I soggetti contribuenti destinatari delle comunicazioni sono i datori di lavoro privati con dipendenti, appartenenti ai settori economici individuati e tenuti agli adempimenti dichiarativi ISA (art. 9-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96). Le ipotesi di esclusione dell'applicabilità degli indicatori ISAC per determinate tipologie di contribuenti sono stabiliti, ai sensi del citato art. 1, comma 7, del D.L. n. 160/2024, con il medesimo decreto ministeriale con il quale sono introdotti gli ISAC per i soggetti appartenenti ai settori economici individuati.

## **4. Livelli di assistenza**

Il contribuente ovvero gli intermediari muniti di delega attiva possono rendere disponibili all'Istituto eventuali fatti, elementi e circostanze da quest'ultimo non conosciuti, al fine di evidenziare le ragioni sottostanti agli scostamenti rilevati. La comunicazione/segnalazione avviene tramite la sezione "Comunicazione bidirezionale" del Fascicolo Elettronico del Contribuente selezionando l'oggetto "ISAC", appositamente istituito.

## **5. Rimedi per la regolarizzazione di eventuali inadempimenti**

Il contribuente avuto conoscenza degli elementi e delle informazioni resi disponibili da Inps attraverso la comunicazione di *compliance*, potrà regolarizzare eventuali rapporti di lavoro precedentemente non dichiarati in UniEmens, secondo le modalità in uso. In tale ipotesi, si applicano le sanzioni civili di cui all'art. 30, comma 7, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56.

## **6. Disposizioni materia di protezione dei dati personali**

Il trattamento dei dati personali relativi alle attività oggetto del presente provvedimento è effettuato esclusivamente per le finalità sopra indicate, avuto particolare riguardo alle attività connesse all'invio ai contribuenti interessati delle comunicazioni di invito alla compliance e alla correzione spontanea degli inadempimenti riscontrati dall'INPS e, più in generale, alle attività poste in essere dall'Istituto in applicazione di quanto previsto

dai commi 6 e 7 dell'art. 30 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56.

Il trattamento dei dati personali relativo alle attività oggetto del presente provvedimento è effettuato dall'INPS quale Titolare del trattamento, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, par. 1, punto n. 7) del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito "Regolamento UE".

I trattamenti sono posti in essere nel rispetto dei requisiti di liceità di cui all'art. 6 del Regolamento UE e sono effettuati - in osservanza di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento UE e dal "Codice in materia di protezione dei dati personali", (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) - esclusivamente nell'ambito delle regole e per le specifiche finalità previste nelle disposizioni citate al comma 1 del presente paragrafo e poste alla base del presente provvedimento.

È osservato, in ogni fase del trattamento, il rispetto dei principi di liceità correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, sanciti dall'art. 5 del citato Regolamento UE.

I dati personali impiegati saranno trattati dall'INPS nei termini di legge e, comunque, per un tempo non superiore a cinque anni dal termine delle attività disciplinate dal presente provvedimento, salvo eventuali contenziosi. In ogni caso è fatto salvo il trattamento effettuato a fini di archiviazione di documentazione nel pubblico interesse.

I trattamenti di dati personali sono effettuati dall'INPS in maniera da garantire un'adeguata sicurezza delle informazioni, compresa la protezione, mediante l'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di scongiurare trattamenti non autorizzati o illeciti, la perdita, la distruzione o il danno accidentali e, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE, assicurare un livello di sicurezza parametrato al rischio individuato.

Il presente provvedimento viene adottato nel rispetto delle misure di sicurezza, indicate dal Garante per la protezione dei dati personali con il Provvedimento n. 393/2015 con oggetto "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra PP.AA.", come debitamente armonizzate con la disciplina privacy vigente.

L'INPS garantisce che l'accesso alle informazioni sia consentito esclusivamente a soggetti che siano stati designati quali Responsabili del trattamento (art. 28 e 4, n. 8 del Regolamento UE) o "Persone autorizzate" al trattamento dei dati (art. 29 e 4, n. 10 del Regolamento UE e art. 2-quaterdecies del Codice), ferma restando la responsabilità derivante dall'uso illegittimo delle informazioni.

L'INPS, pertanto, provvede, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, espressamente designati, operano sotto la sua diretta autorità in qualità di Persone autorizzate.

L'INPS, con riferimento alle attività di trattamento connesse al presente provvedimento, consente l'esercizio dei diritti riconosciuti agli interessati ai sensi degli artt. 15 e ss. del Regolamento UE e, nei termini di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento UE, rende ai

medesimi interessati, anche nell'ambito delle comunicazioni di cui al comma 1 del presente paragrafo, l'informativa sul trattamento dei dati personali.

L'INPS, in caso di violazioni di dati o incidenti informatici eventualmente occorsi nell'ambito dei trattamenti effettuati, che possano avere un impatto significativo sui dati personali, effettua la dovuta segnalazione di c.d. "*data breach*" al Garante per la protezione dei dati personali ed eventualmente all'Interessato ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE.